

Scuola di Diritto Avanzato

Advanced Law School

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com



Si riporta di seguito l'elaborato della Dott.ssa **Greta COGORNO** (già corsista della *ScuolaDirittoAvanzato, 2019*) svolto in occasione della prima prova scritta dell'esame forense 2019, presso la *Corte di Appello di Brescia*, riportando la **votazione di 38/50**.

L'elaborato risulta apprezzabile perché chiaro nella forma, corretto nella sostanza, dimostrativo nel metodo: soprattutto, però, è rispettoso dei criteri selettivi sia generali (L. 180/2003) che specifici (di cui al [verbale della Commissione centrale](#)).

E' menzionato l'art. 12 preleggi (pag. 2), che viene utilizzato per giustificare l'interpretazione letterale, come viene spiegato (IL ≥ IR) durante le lezioni della Scuola.

Tantissime CONGRATULAZIONI a Greta COGORNO:

LA SCUOLA AUGURA CRESCENTI SUCCESSI

Traccia n. 2 di Diritto Civile (Esame di Abilitazione forense 2019)

L'imprenditore edile Caio, venuto a conoscenza che l'amico Sempronio ha intenzione di ristrutturare l'appartamento in cui abita, si dichiara disponibile a eseguire personalmente i lavori all'uopo necessari e predispone un preventivo per il complessivo importo di 45000 euro. Sempronio, ricevuto brevi manu il preventivo, vi appone a penna alcune modifiche, indicando il corrispettivo di 35000 euro e precisando che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 15 novembre 2019 e avrebbero dovuto concludersi entro il 31 gennaio 2020. Lo stesso Sempronio riconsegna poi a Caio il documento così modificato. Dopo alcuni giorni, in data 10 ottobre 2019, Caio invia a Sempronio una email, regolarmente ricevuta dal destinatario, con la quale dichiara di accettare le nuove condizioni e si rende disponibile ad iniziare i lavori già dal 18 ottobre.

Con successiva email del 15 ottobre 2019, Sempronio comunica, però, di voler annullare la propria commissione e invita Caio a non dare avvio alle opere.

Qualche tempo dopo, però, Sempronio riceve una lettera da parte di Caio, nella quale questi, lamentando l'inadempimento agli obblighi contrattuali, chiede la corresponsione della somma di 35000 euro a titolo di ristoro del danno conseguente alla mancata esecuzione del contratto.

Sempronio si rivolge dunque ad un legale per conoscere quale posizione assumere nei confronti dell'altrui pretesa creditoria.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga un parere motivato, illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito.

volontà di non concludere il contratto.



Traccia di diritto civile n. 2

Al fine di comprendere se Sempromio sia tenuto al pagamento della somma di € 35.000,00 nei confronti di Caio per la mancata esecuzione del contratto, occorre dapprima domandarsi se tra le parti possa ritenersi concluso un contratto ed eventualmente individuare il modello di riferimento. Poiché non pare che tra Caio e Sempromio sia stato concluso un contratto d'opera ex art. 2222 c.c.

In tal senso Caio, pur rivestendo la qualifica di imprenditore edile, si rendeva disponibile ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell'abitazione di Sempromio personalmente. Tale circostanza è senza dubbio indicativa di un'attività svolta prevalentemente con lavoro proprio; assumendo, pertanto, rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore, ovvero da Caio, tipica del contratto d'opera. Ad ulteriore conferma, si osservi come Caio ^{abbia} inviato la lettera ^{di rifiuto} a titolo personale e non, invece, in qualità di legale rappresentante dell'impresa edile.

Tuttavia, da un raffronto con le norme che disciplinano la materia contrattuale si può evincere come, in realtà, nessun contratto può ritenersi validamente concluso tra le parti. In tal senso, l'art. 1325 c.c. nell'elenicare i requisiti del contratto, individua al punto 1) "l'accordo delle parti". Subito dopo, l'art. 1326 c.c. precisa che "il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha

conoscenza dell'accettazione dell'altra parte".

Orbene, al fine di comprendere se l'e-mail inviata da Caro a Sempronio in data 10/10/2019 è regolarmente ricevuta da quest'ultimo può ritenersi idonea a determinare l'accordo tra i contraenti e la conclusione del contratto, ex artt. 1325 e 1326 c.c., occorre verificare la portata del concetto di "accettazione".

In particolare, affinché sia configurabile una proposta idonea a determinare la conclusione di un valido contratto, è necessario che la dichiarazione del proponente sia completa e che non sia accompagnata da riserve. Nel caso in esame, sebbene Caro abbia dichiarato di accettare le nuove condizioni proposte da Sempronio, ha di fatto introdotto una nuova proposta nel momento in cui si è reso disponibile ad iniziare i lavori già dal 18 ottobre. Da tale passaggio emerge chiaramente come le parti, di fatto, stessero ancora trattando in ordine all'conferma del futuro ed eventuale contratto.

A tal riguardo il v comma dell'art 1326 c.c. statuisce che: "Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta".

Da un'interpretazione letterale della norma de qua ai sensi dell'art. 12 preleggi, affinché l'accordo possa dirsi perfezionato, è richiesta l'effettiva coincidenza in ordine a tutti gli elementi che compungono il contratto,

indifferente dal fatto che siamo essi elementi principali
o accessori (Cass. Civ. Sez. II, 21/7/2017 n. 13010).

Nel caso di specie, l'introduzione di un termine differente
di inizio dei lavori è da valutarsi quale elemento idoneo
a determinare ^{una nuova proposta,} l'assunzione non conforme alle proposte
ex art. 1365, comma 5, cc.

Pertanto, anche nel rispetto dell'art. 14 Costituzione, che
tutela la libertà di iniziativa economica privata, è dovuto
confronto a Sempromio di valutare la nuova proposta,
decidendo se accettare o meno il vincolo contrattuale.

Emergo, inoltre, chiaramente come caso si sia reso "dis-
ponibile" ad anticipare le tempistiche dei lavori. Tuttavia
la proposta contrattuale deve consistere in una manifestazione
univoca e definitiva ^{di} una ^{volontà} di ^{accettare} il ^{vincolo} contrattuale.

Nel caso di quo è evidente che nessun contratto d'opera può
darsi concluso tra Cava e Sempromio posto che non vi è
avvicinata la proposta e accettazione, a nulla ritraen-
do il formale ricezione del preventivo via e-mail.

Uguualmente, analizzando la volontà delle parti ex art. 1362 cc
si riferiva come l'unico soggetto materialmente intenzionato
alla conclusione del contratto fosse Cava, che si proponeva per
l'esecuzione dell'opera, mentre che Sempromio si sarebbe do-
tamente interpellato. Quest'ultima ha successivamente non
seguito la proposta dell'amica, per poi comunque da sua
volontà di non concludere il contratto.

L'intento, la mancanza di una descrizione analitica dei tempi
 e delle modalità di esecuzione della ristrutturazione e
 la carenza di espressioni idonee a evidenziare una volontà
 comune di concludere il contratto, sono elementi indicati
 dal detto mancato ^{risultato definitivo di gestione utile} conclusivo del contratto (art. 1466/17).
 Pertanto, è esatto ritenere che nulla è dovuto a Carlo da
 Sampromio poiché nessun contratto è stato concluso.

In subordine, in un'ottica di favore di Sampromio in un
 eventuale giudizio, si potrebbe, per ipotesi che, a meno
 dubbio, dovesse ritenersi concluso il contratto di opera, ^{in capo} ~~nessun~~
 diritto al restoro di € 35.000, potrebbe essere riservato a Carlo.
 Signatamente, l'art. 2223 ci consente al committente di re-
 cedere dal contratto in ogni momento, tenendo indenne il pro-
 fitore d'opera delle spese sostenute, del Rango eseguito e
 del mancato guadagno.

Infine, non avendo Carlo eseguito alcuna parte ed avere
 alcuna spesa, non avrebbe certamente diritto al restoro richiesto.
 Al più potrebbe vedersi riconosciuto un indennizzo avente
 meramente dopo compiuto, che consisterebbe ^{non} ~~nel~~
 pena, a carico di Carlo, del mancato guadagno; che
 tuttavia, nemmeno può aver effetto.

In conclusione, Sampromio ha diritto di ritenere
 la lettera di Carlo inattendibile che nulla è dovuto perché
 nessun contratto è stato concluso da una sua parte.

38
 COMPAGNIE (Trib. Torino) ⁱⁿ ^{questo} ^{del} ^{caso}
 D. 12/12/19